



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

27 SET. 2006

Roma,

Coordinamento TAXI ITALIANO
in persona del legale rappresentante
Via Giuseppe Antonio Guattani, 13
00161 - ROMA
fax 06/44249506

Direzione provinciale del Lavoro
Sezione Ispettorato del Lavoro di Roma
Via M. Brighenti, 23
00159 - ROMA
fax 06/4394492

CNA/FITA
fax 06/44249506

CONFARTIGIANATO
Associazione Nazionale Taxisti
fax 06/77079910

CASARTIGIANI
fax 06/39746537

CLAAI/TAXI
fax 06/43598678

UTI
fax 06/7848090

UNICA/CGIL
fax 06/4467220

CONFCOOPERATIVE
fax 06/68134236

SITAN/Cisl
fax 081/5510964

ACAI
fax 06/6789066

RACCOMANDATA A/R ANTICIPATA VIA FAX

Unimpresa/Mobilità
fax 081/5520399

SATAM
fax 02/33106499

CAT
presso Studio Legale Quarta
fax 02/700415535-29009756

Ministro dei Trasporti
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 - ROMA
fax 06/44234159

RACCOMANDATA A/R ANTICIPATA VIA FAX

Procedimenti n. 24760-24770

Prot. n. 11149/N80

Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 settembre 2006, ha adottato a maggioranza la seguente delibera:

Deliberazione 06/497

LA COMMISSIONE

nei procedimenti n. 24760 e 24770, ha adottato a maggioranza la seguente delibera:

PREMESSO

1. che, in data 14 giugno 2006, l'Unione nazionale CNA-FITA, nella persona del "responsabile nazionale" Maurizio Longo, nella convinzione che il Governo stesse lavorando per mettere a punto un progetto di liberalizzazione dei servizi taxi, aveva proclamato lo stato di mobilitazione della categoria e, nel contempo aveva indetto, per il giorno 30 giugno 2006, a Roma, un confronto con tutte le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei TAXI, al fine di verificare se esistessero le condizioni per stabilire eventuali azioni comuni;
2. che, in data 30 giugno 2006, le OOSS nazionali di rappresentanza del settore TAXI, riunite a Roma, avevano costituito il Coordinamento Nazionale denominato TAXI ITALIANO", avente una serie di finalità statutarie, tra le quali, anche quelle di "*esprimere totale contrarietà rispetto ad una ipotizzata (o immaginata) liberalizzazione – deregolamentazione del settore*", di "*rappresentare le ragioni della categoria taxi nell'ambito delle istituzioni e della rappresentanza politica, chiedendo incontri ai Ministri competenti*"; nonché "*di proclamare lo stato di mobilitazione nazionale e nominare un organismo di coordinamento a cui affidare le decisioni anche in merito a manifestazioni di protesta che si rendessero necessarie, laddove non fosse garantita da parte del Governo una disponibilità a preventive consultazioni e concertazioni su ogni iniziativa legislativa riguardante il settore ed in particolare alla modifica della legge 21/92... valide in ogni suo ambito*";

3. che, con documento datato Roma, 30 giugno 2006, il Coordinamento TAXI ITALIANO, nella persona del Coordinatore nazionale Maurizio Longo, aveva proclamato il “fermo nazionale servizi taxi” per il giorno 11 luglio 2006;
4. che, nei giorni successivi alla predetta proclamazione, su quotidiani e notiziari nazionali erano apparse notizie della interruzione del servizio di trasporto taxi presso le stazioni e gli aeroporti delle principali città italiane con conseguenti gravi disagi per gli utenti (cfr., ad esempio, “La Repubblica”, il “Corriere della Sera” e “Il Tempo” del 30 giugno, 1, 2, 3 luglio c.a. e seguenti);
5. che la Commissione, avendo appreso dai mezzi di informazione di cui al punto che precede che, a partire dal 30 giugno 2006 e nei giorni successivi alla proclamazione dello sciopero nazionale, in alcune delle principali città italiane erano state attuate astensioni collettive dal servizio taxi a fini di protesta contro il decreto legge “sulle liberalizzazioni delle licenze”, con nota del 3 luglio 2006, aveva richiesto informazioni al riguardo ai Prefetti di Roma, Milano e Torino;
6. che, in data 3 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva risposto che il 3 luglio 2006 “circa 300 conducenti di auto pubbliche si erano riuniti in assemblea presso l’aeroporto di Linate bloccando il servizio”, creando, così, “notevoli disagi ai passeggeri in arrivo”, che avevano dovuto “sostare in lunghe code alla fermata degli autobus che effettuano il servizio di collegamento tra lo scalo milanese ed il centro della città”. Nella stessa nota il Prefetto precisava, altresì, che “un centinaio di tassisti” avevano occupato Viale Forlanini, che collega l’aeroporto alla città, “rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per consentire il ripristino delle viabilità”. In previsione della prosecuzione delle proteste anche nei giorni successivi, come preannunciato dalle stesse OOSS ed, in particolare, dal leader del CAT, (che si pone, però, fuori dal Coordinamento TAXI ITALIANO), e della assemblea nazionale indetta per il 7 luglio 2006, il Prefetto di Milano comunicava di aver comunque adottato, d’intesa con il Sindaco, una serie di misure volte a garantire il potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico, soprattutto nei collegamenti da e per aeroporto e stazione, per contenere i disagi per la collettività;
7. che, con successiva nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva precisato che la protesta dei tassisti di cui si era data informazione era stata attuata senza alcun preavviso da parte sindacale e che aveva creato situazioni che avevano richiesto l’intervento persuasivo delle forze dell’ordine per eliminare situazioni di intralcio alla circolazione stradale;
8. che, con ulteriore nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva fatto presente che nel corso di una riunione avuta in quella giornata con le rappresentanze sindacali dei tassisti era stata annunciata la possibilità che le agitazioni “spontanee” in corso potessero protrarsi nei giorni successivi, nonché una manifestazione nazionale a Milano per il giorno 7 luglio 2006. Nel frattempo si dava notizia che erano in corso interruzioni del servizio taxi “a macchia di leopardo”;
9. che, con nota del 3 luglio 2006, il Prefetto di Roma segnalava di aver appreso da notizie acquisite dalla Questura che nella stessa giornata, presso le partenze e gli arrivi dell’aeroporto di Fiumicino, “alcuni tassisti”, fatta eccezione per disabili ed anziani, avevano rifiutato di effettuare il servizio di trasporto, in quanto riuniti in assemblea permanente per protestare contro il recente provvedimento del Governo di liberalizzazione delle licenze e che, in seguito, “alcuni tassisti” avevano attuato una protesta sul GRA di Roma, percorrendolo “a passo d’uomo” con ritorno all’aeroporto. Il Prefetto di Roma precisava, altresì, che il Coordinamento TAXI ITALIANO aveva indetto una manifestazione nazionale a Roma per il 5 luglio 2006, per la quale si presumeva una partecipazione di circa 4.000 persone. Sulla base delle informazioni fornite dalla Questura si dava notizia, inoltre, del fatto che un elevato numero di taxi si stava spostando dall’aeroporto di

Fiumicino verso il centro per una manifestazione spontanea da tenersi probabilmente in Piazza Venezia;

10. che, con successiva nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Roma ad integrazione della precedente comunicazione forniva ulteriori indicazioni in ordine alle astensioni dal servizio taxi attuate nella giornata precedente, dalle quali era possibile evincere che durante tutta la giornata le manifestazioni di protesta avevano arrecato disagi a passeggeri ed alla circolazione stradale nella città di Roma e, specialmente sul GRA ed a Piazza Venezia dove un presidio si era protratto per tutta la notte;
11. che anche da alcune e.mail inviate alla Commissione di garanzia da parte di alcuni utenti romani erano stati denunciati i gravi disservizi provocati a Roma dal blocco del servizio taxi, che aveva impedito persino il passaggio delle autoambulanze;
12. che, con nota del 4 luglio 2006, il Prefetto di Genova informava la Commissione che, a seguito del preannunciato decreto legge sulla liberalizzazione delle licenze del servizio taxi, la categoria aveva dichiarato lo stato di agitazione a tempo indeterminato con possibili interruzioni del servizio e che già nella mattinata del 3 luglio 2006 erano stati effettuati diversi cortei di "auto bianche" che, di fatto, avevano causato il blocco del centro cittadino presso lo scalo aeroportuale. Analoga protesta era stata attuata nella mattinata del giorno seguente dalle 7.00 alle 12.00. Un corteo di circa 350 taxi aveva percorso le principali vie cittadine provocando rallentamenti al traffico veicolare;
13. che, con nota del 5 luglio 2006, il Prefetto di Torino comunicava che, dal pomeriggio di venerdì 30 giugno 2006 era in atto uno stato di agitazione dei tassisti per protestare contro la nuova normativa che modifica la disciplina delle licenze nel settore e che, pertanto, a partire da quella data non venivano effettuate corse in tutta l'area cittadina e limitrofa, fatta eccezione per le persone diversamente abili o per i servizi alternativi relativi alle attività ospedaliere. Presso l'aeroporto di Caselle, poi, era in atto un presidio permanente ad opera di un numero variabile di tassisti, con punte di 100/150 vetture che, nelle giornate del 2 e del 3 luglio, avevano bloccato la sede stradale, impedendo l'accesso veicolare all'aerostazione e le iniziative di protesta erano continuate anche il 4 luglio 2006;
14. che, a seguito delle informazioni acquisite sui gravi disservizi derivanti dalle iniziative di protesta attuate dai conducenti dei taxi nelle predette città italiane, nella seduta del 5 luglio 2006, la Commissione, aveva deliberato di segnalare al Presidente del Consiglio dei Ministri il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente al diritto alla libertà di circolazione riconosciuto dalla Costituzione, nella eventualità che continuassero le astensioni collettive dal servizio taxi in violazione della disciplina vigente (cfr. delibera 5 luglio 2006, n. 06/381);
15. che, nella seduta del 5 luglio 2006, la Commissione, rilevato che da parte di esponenti della categoria era stata prospettata la possibilità di manifestazioni nazionali il 5 luglio a Roma e il 7 luglio a Milano, aveva deliberato, altresì, di segnalare al Coordinamento TAXI ITALIANO, con preghiera di informare tutte le associazioni di categoria che lo svolgimento delle manifestazioni preannunciate non poteva incidere sulla ordinaria erogazione del servizio;
16. che, in data 5 luglio 2006, il Coordinamento TAXI ITALIANO comunicava che le assemblee di categoria indette a Roma per il 5 luglio 2006 ed a Milano il 7 luglio 2006 erano state organizzate dalle associazioni locali di rappresentanza anche con la partecipazione di organizzazioni non aderenti al Coordinamento Nazionale taxi italiano e che, essendo state tali

iniziative concordate con le autorità locali, non era in grado di conoscere il contenuto degli accordi sottoscritti;

17. che, con nota del 6 luglio 2006, la Commissione ha deliberato di richiedere a tutti i Prefetti dei capoluoghi di regione di segnalare le modalità e le conseguenze di eventuali astensioni dal lavoro nel servizio di trasporto taxi ed a trasmettere ogni informazione utile alla individuazione dei soggetti organizzatori o promotori dell'astensione stessa, nonché degli aderenti alla protesta;
18. che, con nota del 6 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva precisato che a partire dalla mezzanotte del 5 luglio 2006 il servizio di trasporto taxi era ripreso regolarmente e che i rappresentanti sindacali locali avevano revocato la manifestazione prevista a Milano per il 7 luglio 2006, sollecitando la base a riprendere l'ordinaria attività, in attesa della partecipazione allo sciopero nazionale fissato per l'11 luglio 2006;
19. che, con nota del 6 luglio 2006, il Prefetto di Genova comunicava che il 5 luglio 2006 circa 450 operatori taxi avevano effettuato tra le ore 18.00 e le ore 21.00, un corteo lungo le principali vie cittadine, dando vita ad una ulteriore astensione con stazionamento delle auto dalle 7.00 alle 9.00 nella centrale Piazza De Ferrari. La manifestazione era stata sospesa a seguito della notizia di un tavolo di confronto a livello nazionale. Si allegava il documento della revoca della assemblea di Milano del 7 luglio 2006 del Coordinamento genovese TAXI ITALIANO;
20. che, con nota del 6 luglio 2006, il Prefetto di Firenze comunicava che, pur non essendosi verificate interruzioni del servizio taxi, dalle ore 17.00 del 4 luglio 2006 alle ore 24.00 del 6 luglio 2006 era stato messo in atto, come forma di protesta, il blocco delle centraline telefoniche dei radiotaxi delle due cooperative che operano a Firenze;
21. che, in data 8 luglio 2006, il Coordinamento TAXI ITALIANO aveva revocato il "fermo nazionale servizi taxi" per il giorno 11 luglio 2006;
22. che, in data 12 luglio 2006, la Commissione, a seguito delle segnalazioni dei disservizi verificatisi nel trasporto taxi a causa delle manifestazioni di protesta attuate nei giorni 30 giugno 2006 e seguenti presso i Comuni delle città italiane di Milano, Roma, Genova, Torino e Firenze, deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 *quater* e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti del Coordinamento TAXI ITALIANO (CNA/FITA – CONFARTIGIANATO – CASARTIGIANI – CLAAI/TAXI – UTI – UNICA/Cgil – CONFCOOPERATIVE – SITAN/Cisl – ACAI – Unimpresa/Mobilità - SATAM) per le seguenti presunte violazioni: "mancato rispetto dell'obbligo del preavviso di 10 giorni" di cui all'art. 2 *bis*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché all'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata in G.U. n. 54 del 5 marzo 2002; "mancato rispetto dell'obbligo della preventiva comunicazione della sospensione dal servizio e delle sue modalità di articolazione al sindaco del comune interessato" di cui all'art. 2 *bis* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 e art. 2 della predetta Regolamentazione provvisoria; "mancato rispetto dell'obbligo di garantire il servizio di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati" di cui all'art. 3, punto 1) della citata Regolamentazione provvisoria; "mancato rispetto dell'obbligo di garantire da parte delle Centrali di Radio Taxi la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio" secondo quanto previsto all'art. 3, punto 2) della citata Regolamentazione provvisoria; "mancato rispetto dell'obbligo di garantire il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00, secondo quanto prevede l'art. 3, punto 3) della citata Regolamentazione

provvisoria; “mancato rispetto dell’obbligo di durata massima della prima astensione che non può superare le 24 ore articolate all’interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati”, secondo quanto previsto all’art. 3, punto 5) della citata Regolamentazione provvisoria; “franchigia estiva” di cui all’art. 4 della Provvisoria regolamentazione che prevede che *“non possono essere effettuate sospensioni del servizio nei seguenti periodi:... c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio,...”* (procedimento n. 24670);

23. che, in data 14 luglio 2006, il Coordinamento TAXI ITALIANO, nella persona del Coordinatore nazionale Maurizio Longo, aveva proclamato un ulteriore “fermo nazionale servizi taxi” per il giorno 25 luglio 2006;
24. che, a seguito della predetta proclamazione, su quotidiani e notiziari nazionali erano apparse notizie della interruzione del servizio di trasporto taxi presso le stazioni e gli aeroporti delle principali città italiane con conseguenti gravi disagi per gli utenti (cfr., ad esempio, “La Repubblica”, il “Corriere della Sera” e “Il Tempo” del 13, 14, 15, 16 luglio c.a. e seguenti);
25. che, in data 14 luglio 2006, la Commissione, avendo appreso dai mezzi di informazione di cui al punto che precede che, a partire dal 13 luglio 2006 e nei giorni successivi alla proclamazione dello sciopero nazionale, in alcune delle principali città italiane erano riprese le astensioni collettive dal servizio taxi a fini di protesta contro il decreto legge “sulle liberalizzazioni delle licenze”, aveva diffuso il seguente comunicato stampa: *“in relazione alla possibile ripresa dell’astensione collettiva dei conducenti dei taxi, la Commissione di garanzia non può che ribadire quanto già segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri con la delibera adottata all’unanimità nella seduta del 5 luglio che si allega in copia. La Commissione richiama, altresì, l’attenzione sulla necessità che venga assicurato il servizio in favore dei diversamente abili, malati ed anziani, nonché nelle fasce orarie notturne”*;
26. che, in data 14 luglio 2006, il Prefetto di Genova aveva segnalato che il 14 luglio 2006, come preannunciato dal Coordinamento TAXI ITALIANO, a seguito della rottura delle trattative con il Governo, l’attività di trasporto taxi era stata sospesa in prossimità dell’Aeroporto e che verso le 14.00 i tassisti avevano bloccato il traffico presso alcune delle principali arterie della città di Genova. Alla predetta nota si allegava anche il documento con il quale il Coordinamento genovese TAXI ITALIANO comunicava di non essere “nelle condizioni di garantire eventuali sospensioni spontanee e conseguenti manifestazioni di piazza da parte dei tassisti”;
27. che, con nota del 14 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva comunicato la ripresa delle astensioni dal servizio taxi, che avevano reso indisponibile il servizio pubblico nell’area milanese, creando situazioni di grave intralcio alla circolazione. Nella stessa nota si rappresentava il rischio che con il permanere delle agitazioni gli inconvenienti sarebbero potuti degenerare anche “in veri e propri blocchi alla mobilità”;
28. che, con successiva nota del 15 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva fatto presente che, nel corso della mattinata, il servizio taxi era ripreso “a singhiozzo” nei punti nevralgici della città e che, tuttavia, non si erano registrati disagi eccessivi;
29. che, con ulteriore nota del 15 luglio 2006, il Prefetto di Milano aveva informato la Commissione del fatto che le agitazioni dei taxi erano proseguite anche nel corso del pomeriggio e che la situazione di maggiore disagio si era avvertita negli aeroporti ed alla Stazione centrale;

30. che, con nota del 17 luglio 2006, il Prefetto di Roma, aveva fatto presente che “a cominciare dalla notte tra il 13 ed il 14 luglio 2006, a seguito dell’esito negativo delle trattative tra i rappresentanti sindacali della categoria dei conducenti taxi e i delegati del Ministero dello Sviluppo Economico, circa 200 tassisti, con 100 autovetture” si erano radunati “in Piazza Venezia per protestare contro il “decreto Bersani” sulla liberalizzazione delle concessioni delle licenze delle auto pubbliche”, precisando, altresì, che, nel corso della giornata del 14 luglio 2006, i manifestanti erano aumentati fino ad arrivare a circa 300 unità con 150 autovetture e che la situazione si era normalizzata dopo le ore 10.00. Nella stessa nota il Prefetto di Roma segnalava che alle ore 14.00 gli stessi convenuti in Piazza Venezia si erano diretti verso il Circo Massimo, dove erano rimasti fino oltre la mezzanotte in attesa dell’esito dell’incontro tra i rappresentanti sindacali di categoria ed i delegati del Ministero dello Sviluppo Economico, cui era intervenuto anche il Sindaco di Roma;
31. che, in occasione delle manifestazioni prima indicate, non era stato prestato regolarmente il servizio anche con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili previste dalla vigente disciplina;
32. che, in data 19 luglio 2006, la Commissione, a seguito delle segnalazioni dei disservizi verificatisi nel servizio di trasporto taxi in occasione delle manifestazioni di protesta attuate nei giorni 13 luglio 2006 e seguenti presso i Comuni delle città italiane di Milano, Genova e Roma, deliberava l’apertura del procedimento ai fini della valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 *quater* e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti del Coordinamento TAXI ITALIANO, nonché delle seguenti organizzazioni CNA/FITA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI/TAXI, UTI, UNICA/Cgil, CONFCOOPERATIVE, SITAN/Cisl, ACAI, Unimpresa/Mobilità e SATAM, per le seguenti presunte violazioni: “mancato rispetto dell’obbligo del preavviso di 10 giorni” di cui all’art. 2 *bis*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché all’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata in G.U. del 5 marzo 2002, n. 54; “mancato rispetto dell’obbligo della preventiva comunicazione della sospensione dal servizio e delle sue modalità di articolazione al sindaco del comune interessato” di cui all’art. 2 *bis* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 e all’art. 2 della predetta Regolamentazione provvisoria; “mancato rispetto dell’obbligo di garantire il servizio di trasporto “sociale” per anziani, portatori di handicap e malati” di cui all’art. 3, punto 1), della citata Regolamentazione provvisoria; “mancato rispetto dell’obbligo di garantire da parte delle Centrali di Radio Taxi la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio” secondo quanto previsto all’art. 3, punto 2), della citata Regolamentazione provvisoria; “mancato rispetto dell’obbligo di garantire il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00, secondo quanto prevede l’art. 3, punto 3), della citata Regolamentazione provvisoria.; e, in considerazione delle astensioni collettive, relative alla medesima vertenza, che hanno interessato il servizio taxi nei giorni 30 giugno 2006 e seguenti: “mancato rispetto dell’obbligo di durata massima delle eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, che non possono superare la durata complessiva di 48 ore, secondo quanto previsto all’art. 3, punto 6), della citata Regolamentazione provvisoria (procedimento n. 24770);
33. che, in data 21 luglio 2006, il Coordinamento TAXI ITALIANO aveva revocato il “fermo nazionale servizi taxi” per il giorno 25 luglio 2006;
34. che, a seguito dell’apertura del procedimento di valutazione n. 24760, la CONFARTIGIANATO, con nota del 24 luglio 2006, aveva chiarito che, pur avendo aderito, nella

giornata del 30 giugno 2006, al COORDINAMENTO TAXI ITALIANO, non aveva mai aderito a nessuna iniziativa di fermo nazionale dei servizi per il giorno 11 luglio 2006, né ad alcuna iniziativa di mobilitazione né direttamente, né indirettamente;

35. che, a seguito dell'apertura del procedimento di valutazione n. 24770, la stessa CONFARTIGIANATO, con nota del 26 luglio 2006, ribadiva quanto già sostenuto a proposito dell'apertura del procedimento n. 24760, precisando, altresì, la propria estraneità alla proclamazione dello sciopero del 25 luglio 2006, iniziativa della quale dichiaravano di essere venuti a conoscenza dalla lettura della delibera di apertura del procedimento di valutazione inviata dalla Commissione;
36. che, con nota del 26 luglio 2006, l'A.T.A. CASARTIGIANI, in persona del suo Presidente Franco Pontecorvi, con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), rilevava la propria totale estraneità a tutti gli episodi di interruzione del servizio taxi nelle stesse descritti, precisando, al riguardo, che il Coordinamento Taxi Italiano era stato costituito (soltanto da alcune delle Organizzazioni del Comparto Taxi) con lo scopo di elaborare gli elementi di sintesi unitaria della politica sindacale della Categoria nel confronto con le Istituzioni. Coerentemente con tale finalità - nella recente emergenza determinata dalle iniziative legislative di liberalizzazione riguardanti il settore - il Comitato aveva svolto un ruolo di confronto con il Ministero delle Attività Produttive, elaborando una proposta unitaria a fronte dell'intervento c.d. "Decreto Bersani". Le uniche iniziative assunte dal Comitato e dalla scrivente Organizzazione erano state quelle di carattere nazionale relative al fermo del servizio, richiesto per i giorni 11 luglio 2006 e 25 luglio 2006, ambedue tempestivamente e successivamente revocate in esito alla evoluzione e chiusura positiva della trattativa. In tal senso, il Comitato non aveva né promosso, né organizzato, né previsto e, soprattutto, non era stato neanche preventivamente edotto di quanto sarebbe accaduto sul territorio nazionale. Gli episodi contestati nell'apertura del procedimento, pertanto, dovevano ritenersi riconducibili ad iniziative e manifestazioni di carattere locale e territoriale: del tutto avulse da qualsivoglia forma di collegamento con il Coordinamento Taxi Italiano ed, in particolare, con la scrivente Organizzazione sindacale. Nella stessa nota si affermava, altresì, che si era trattato di iniziative svolte da singoli o limitati gruppi di tassisti, decise dagli stessi - spontaneamente ed autonomamente - sul territorio. Non risultava accertato, peraltro, che i tassisti impegnati nelle iniziative in questione - in numero esiguo rispetto a quello complessivo dei titolari di licenza in servizio presso le città in cui si sono svolti gli episodi - fossero di turno nei momenti in cui hanno dato vita ai fatti in questione. A fronte della mancanza di tale essenziale elemento valutativo, pertanto, risultava decisamente impossibile, a detta della scrivente, ricondurre aprioristicamente - ed anche astrattamente - gli episodi in esame a fattispecie di sciopero. E ciò sia per la mancata prova della obbligatorietà da parte degli autori degli stessi di prestare il relativo servizio nelle fasce orarie in cui gli episodi si erano svolti, sia per la stessa qualificazione di astensioni spontanee datane dalle Prefetture. Per le suesposte ragioni l'OS. chiedeva l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'O.S.;
37. che la SATAM, con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n.24760 e n. 24770), inviava una nota, datata 3 agosto 2006, identica a quella già descritta al punto 36 che precede;
38. che anche l'UNIONE TASSISTI D'ITALIA, con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), inviava, datata 4 agosto 2006 una nota identica a quella già descritta al punto 36 che precede;

39. che anche la CONF COOPERATIVE, con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), inviava una nota, datata 4 agosto 2006, identica a quella già descritta al punto 36 che precede;
40. che, il 4 agosto 2006, anche l'UTI (UNIONE TASSISTI ITALIA), con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), inviava una nota identica a quella già descritta al punto 36 che precede;
41. che anche la SI.TA.N CLACS CISL, con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), inviava una nota, pervenuta il 7 agosto 2006, identica a quella già descritta al punto 36 che precede;
42. che anche la UNIMPRESA (UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE), con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), inviava una nota, pervenuta il 9 agosto 2006, identica a quella già descritta al punto 36 che precede;
43. che, il 7 agosto 2006, anche CLAAI-TAXI, con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), inviava una nota identica a quella già descritta al punto 36 che precede;
44. che, con nota dell'8 agosto 2006, l'ACAI (ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI), con riferimento ad entrambe le aperture di procedimento di valutazione (n. 24760 e n. 24770), ripropone sinteticamente le argomentazioni già esplicitate nella nota di cui al punto 36 delle premesse, precisando, così, di aver svolto un ruolo di confronto intersindacale e non invece propositivo o decisionale rispetto ai singoli episodi verificatisi sul territorio nazionale; ribadendo, altresì, il carattere spontaneo ed autonomo di dette iniziative ed il loro carattere esclusivamente locale;
45. che, nelle predette note, tutte le OOSS chiedevano un'audizione, al fine di poter spiegare il ruolo avuto nella vertenza conclusasi con l'accordo tra Governo e rappresentanze sindacali;
46. che, in data 7 settembre 2006, la Commissione di garanzia decideva di convocare apposita audizione per ascoltare i rappresentanti delle organizzazioni di categoria;
47. che, nel corso della predetta audizione, le associazioni di categoria avevano ribadito quanto già sostenuto nelle note inviate alla Commissione circa la propria assoluta estraneità ai fatti contestati;
48. che, con nota pervenuta in data 15 settembre 2006, la CLAAI-TAXI ha ribadito il concetto della singolarità ed unicità di posizioni di ciascuna O.S. per i fatti contestati e, conseguentemente, la propria totale estraneità nella partecipazione diretta dei propri aderenti, sia della stessa nella promozione degli episodi accaduti. Nella stessa nota si ribadiva, altresì, la propria partecipazione alla costituzione del Coordinamento TAXI ITALIANO, chiedendo l'archiviazione di entrambi i procedimenti a proprio carico;

RITENUTO

che i procedimenti n. 24760 e n. 24770 devono essere riuniti in quanto attinenti ad astensioni collettive relative ad un'unica vertenza;

RITENUTO ALTRESI'

di dover provvedere allo stralcio del procedimento nei confronti del CAT, attesa la data in cui si è perfezionata la notifica della delibera di apertura del procedimento di valutazione;

CONSIDERATO

1. che le astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione, nel settore del trasporto taxi sono attualmente disciplinate dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
2. che l'art. 2 *bis*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché l'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del settore del servizio taxi, adottata dalla Commissione con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11 e pubblicata in G.U. n. 54 del 5 marzo 2002, impongono l'obbligo di comunicare l'astensione dal servizio taxi, nonché le modalità di astensione delle stesse, al sindaco od ai sindaci del o dei comuni interessati con almeno dieci giorni di anticipo;
3. che l'art. 3, punto 1), della citata Regolamentazione provvisoria prevede l'obbligo di garantire il servizio di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati;
4. che l'art. 3, punto 2), della citata Regolamentazione provvisoria impone l'obbligo di garantire da parte delle Centrali di Radio Taxi la possibilità, agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio;
5. che l'art. 3, punto 3), della citata Regolamentazione provvisoria stabilisce l'obbligo di garantire il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie: a) dalle ore 22.00 alle ore 2.00; b) dalle ore 4.00 alle ore 8.00;
6. che l'art. 3, punto 5), della Regolamentazione provvisoria impone che la durata massima della prima astensione non superi le 24 ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalità locali con cui tali turni sono attuati;
7. che l'art. 3, punto 6), della citata Regolamentazione provvisoria prevede che la durata massima delle eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non può superare la durata complessiva di 48 ore;
8. "che l'art. 4 della Provvisoria regolamentazione prevede che *"non possono essere effettuate sospensioni del servizio nei seguenti periodi: ... c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio,..."*;
9. che, nel corso dell'istruttoria, è emerso, invece, che
 - le manifestazioni di protesta attuate nei giorni 30 giugno 2006 e seguenti e, riprese, poi, nei giorni 13 luglio 2006 e seguenti in diverse città d'Italia non erano state comunicate, nei termini di preavviso, ai sindaci dei comuni interessati;
 - le stesse, in numerosi casi, sono state attuate senza la garanzia del servizio di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati;

- le predette astensioni si sono protratte anche nelle ore notturne; che le stesse sono iniziate il 30 giugno 2006 e proseguite, ad oltranza, ben oltre le 24 ore;
 - le stesse agitazioni sono poi riprese il 13 luglio 2006 protraendosi per una durata complessiva superiore alle 48 ore;
 - le prime giornate di astensione collettiva sono state poste in essere in concomitanza con un periodo di grande esodo legato alle ferie;
10. che i citati comportamenti, palesemente illegittimi per inosservanza degli obblighi che derivano dalla legge e dalla regolamentazione provvisoria, come risulta dai mezzi di informazione, hanno gravemente compromesso dei diritti fondamentali degli utenti, anche in considerazione del loro carattere improvviso, diffuso e reiterato;
 11. che lo stato di mobilitazione nazionale per protestare contro le iniziative del Governo in materia di "liberalizzazione delle licenze taxi" che ha poi condotto agli episodi contestati, come risulta dalla documentazione agli atti della Commissione, è stato aperto dal Coordinamento Nazionale denominato TAXI ITALIANO", che, infatti, era nato - come esposto in narrativa - con tale specifica finalità;
 12. che è proprio in coincidenza della proclamazione da parte del Coordinamento TAXI ITALIANO degli scioperi nazionali, poi revocati, che in alcune delle principali città italiane sono state attuate astensioni collettive dal servizio taxi a fini di protesta contro il decreto legge "sulle liberalizzazioni delle licenze"
 13. **che tali astensioni collettive, concentrate tutte negli stessi giorni, per le modalità con le quali si sono svolte, hanno assunto carattere unitario su tutto il territorio nazionale ed evidenziano, pertanto, l'esistenza di un coordinamento delle iniziative;**
 14. che, dunque, all'esito della istruttoria espletata, è emerso che la violazione delle disposizioni vigenti in materia di sciopero è da imputare non già, in via esclusiva, alla condotta spontanea di singoli tassisti che hanno attuato manifestazioni di protesta astenendosi in maniera illegittima dal servizio, quanto anche al Coordinamento TAXI ITALIANO, che, comunque, ha preso l'iniziativa della mobilitazione e, sulla base di questa, ha svolto le successive trattative con il Governo;
 15. che, in considerazione delle predette modalità, le cause di insorgenza del conflitto, pur valutate dalla Commissione, non possono costituire una esimente;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento del Coordinamento TAXI ITALIANO, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e nei giorni successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell'art. 2 - bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, tenuto conto dell'incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli utenti costituzionalmente tutelati;

DELIBERA

l'applicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria fissata in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), nei

riguardi del Coordinamento TAXI ITALIANO, nella persona del Coordinatore nazionale Maurizio Longo;

PRESCRIVE

l'applicazione di tale sanzione con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro di Roma – Sezione Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 146/1990, che dovrà darne conferma a questa Commissione ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater*, della citata legge;


AVVERTE

che avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio ai sensi dell'art. 20 *bis* della legge n. 146/1990 e succ. modd. nell'ordinario termine di prescrizione;

DISPONE

la notifica delle presente delibera Coordinamento TAXI ITALIANO, in persona del legale rappresentante, alla Direzione provinciale del lavoro – Sezione Ispettorato del Lavoro di Roma, la comunicazione della stessa alle organizzazioni CNA/FITA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI/TAXI, UTI, UNICA/Cgil, CONFCOOPERATIVE, SITAN/Cisl, ACAI, Unimpresa/Mobilità, SATAM e CAT, nonché la trasmissione della stessa delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei Trasporti.

IL PRESIDENTE
(Antonio Martone)



RS/sm

